

**GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA
CONCLUSIONE, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO
QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI
DISPOSITIVI MEDICI PER PROCEDURE DI CARDIOLOGIA INVASIVA
ED INTERVENTISTICA STRUTTURALE OCCORRENTI ALL'AOR SAN
CARLO DI POTENZA E ALL'ASM DI MATERA**

ALLEGATO N. 1.B

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

S O M M A R I O

Art. 1. - Oggetto	3
Art. 2. - Cessione e Subappalto	3
Art. 3. - Durata della fornitura.....	3
Art. 4. - Stipulazione del contratto	4
Art. 5. - Confezionamento ed etichettatura	4
Art. 6. - Consegne e periodo di prova	5
Art. 7. - Controllo sulla esecuzione del contratto.....	6
Art. 8. - Obblighi e responsabilità della Ditta Aggiudicataria.....	8
Art. 9. - Personale della Ditta Aggiudicataria addetto alla fornitura	8
Art. 10. - Sostituzione ed aggiornamento tecnologico	9
Art. 11. - Gestione delle procedure di richiamo (recall)	10
Art. 12. - Condizioni di esecuzione	10
Art. 13. - Modalità di pagamento	11
Art. 14. - Verifica di conformità	12
Art. 15. - Penalità.....	12
Art. 16. - Modalità di applicazione delle penalità	13
Art. 17. - Risoluzione del contratto	14
Art. 18. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità	16
Art. 19. - Trattamento dei dati.....	16
Art. 20. - Foro competente	17
Art. 21. - Norma di rinvio	17

Art. 1. - Oggetto

L'appalto ha per oggetto la **fornitura di dispositivi medici per procedure di Cardiologia e di Cardiologia Interventistica Strutturale.**

e risulta suddiviso in n. **6 Lotti** a base di gara.

Le caratteristiche tecniche della fornitura in oggetto, unitamente ai quantitativi annuali presunti e ai prezzi unitari, sono riportati nell'**Allegato 1** al disciplinare di gara.

Art. 2. - Cessione e Subappalto

E' vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto statuito dall'art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

È ammesso il subappalto nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 105, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il concorrente che intende ricorrervi deve indicare in sede di offerta la parte dell'appalto che intende subappaltare a terzi.

È vietato alla Ditta cedere o affidare in subappalto senza l'autorizzazione dell'Azienda l'esecuzione di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto di cui al presente Capitolato speciale.

La cessione del Contratto ed il Subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto, determinando il diritto dell'Azienda ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

La Ditta resterà ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte all'Azienda dei lavori subappaltati.

Art. 3. - Durata della fornitura

La durata dell'Accordo Quadro è di 36 mesi naturali, consecutivi e continui, a decorrere dalla data di stipula del contratto. A seguito di tale stipula, verranno sottoscritti i singoli contratti attuativi tra gli operatori economici aggiudicatari e ciascuna Azienda Sanitaria contraente, salvo il caso di risoluzione, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali, dal bando e dalle norme vigenti.

In ogni caso la DA al termine della scadenza contrattuale è tenuta, qualora richiesto dall'Azienda Sanitaria, a garantire l'esecuzione della fornitura alle medesime condizioni fino alla individuazione del nuovo contraente e, comunque, per un periodo massimo di 180 giorni.

Art. 4. - Stipulazione del contratto

La stipula del contratto avverrà a mezzo di atto pubblico amministrativo, che sarà formalizzato nei previsti termini di legge.

Fanno parte integrante del contratto:

- a) *il presente Capitolato speciale;*
- b) *il disciplinare di gara;*
- c) *il provvedimento amministrativo di aggiudicazione;*
- d) *l'offerta della Ditta aggiudicataria;*
- e) *la garanzia definitiva.*

Tutte le spese inerenti la fase di stipula del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria. Per una più dettagliata descrizione degli adempimenti successivi alla conclusione della gara, si rimanda, comunque, al disciplinare di gara.

Il contratto verrà stipulato, con riferimento alla "tracciabilità dei flussi finanziari", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

Art. 5. - Confezionamento ed etichettatura

I Dispositivi Medici oggetto del presente contratto di fornitura devono avere il marchio CE secondo la direttiva 93/42/CEE e devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.

I prodotti da consegnare dovranno essere in confezione originale, sigillata, senza segni che possano evidenziare alterazioni. Il confezionamento deve essere tale da garantire la corretta conservazione del prodotto, il mantenimento della sterilità e tali da garantire il facile e sicuro immagazzinamento mediante sovrapposizione.

Le confezioni e l'etichettatura (in lingua italiana ed a caratteri ben leggibili, riportanti la descrizione quali-quantitativa del contenuto ed ogni altra informazione richiesta dalla normativa vigente) e la sterilizzazione (per i prodotti richiesti sterili) devono essere conformi a quanto previsto dalla disposizioni normative vigenti.

I confezionamenti eventualmente indicati nella richiesta sono vincolanti per tutta la durata della fornitura.

Art. 6. – Consegne e periodo di prova
--

Le consegne dovranno essere effettuate entro il termine massimo di 48 ore dall'emissione dell'ordinativo di acquisto. Potranno essere richieste alla DA, altresì, consegne in giorni festivi, senza alcun costo aggiuntivo.

I prodotti soggetti a scadenza devono avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella nominale. Data l'impossibilità di perizia all'atto dell'arrivo, la DA deve accettare le eventuali contestazioni sulla qualità dei Dispositivi Medici anche a distanza di tempo dalla consegna, quando, in fase di utilizzazione, aprendosi l'involucro, ne sarà possibile il controllo.

Nel caso di ritiro di prodotti dal mercato, le quantità giacenti presso i magazzini dovranno essere restituite al fornitore, con a carico il saldo contabile.

Qualora l'Azienda Sanitaria riscontrasse la non conformità della fornitura, sia nella qualità sia nella quantità, ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal presente Capitolato speciale, la stessa Azienda invierà formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi entro un termine massimo di 10 (dieci) giorni.

In caso di inottemperanza da parte della Ditta aggiudicataria, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di acquistare presso altre Ditte la fornitura in danno del fornitore inadempiente; resterà, cioè, a carico della Ditta aggiudicataria inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo pagato dall'Azienda rispetto a quello offerto in fase di gara, sia ogni altro maggiore onere o danno, comunque, derivante all'Azienda medesima a causa dell'inadempienza stessa.

Per i primi 3 (tre) mesi successivi alla data di avvio della fornitura, l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'Azienda una valutazione ampia e complessiva relativa alla idoneità della fornitura e alla sua efficienza.

Qualora la valutazione abbia sortito esito negativo, l'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa). In tale ipotesi alla DA spetterà il solo corrispettivo per la parte della fornitura correttamente eseguita, con esclusione di qualsiasi altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto per mancato superamento del periodo di prova la DA è tenuta a garantire la prestazione di cui al presente capitolato fino al subentro del nuovo contraente.

Art. 7. - Controllo sulla esecuzione del contratto

Ciascuna Azienda Sanitaria eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

Il Direttore dell'esecuzione contrattuale avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni riguardanti la fornitura in oggetto in qualsiasi momento lo riterrà opportuno.

Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta Aggiudicataria ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

All'atto di ogni consegna potranno essere prelevati da parte dell'Azienda Sanitaria campioni dei prodotti per effettuare controlli. Tali controlli potranno essere eseguiti anche in un momento successivo a quello della consegna e potranno consistere anche in analisi tecniche da parte di laboratori legalmente riconosciuti; il risultato dei controlli si intende fin d'ora accettato dalla Ditta Aggiudicataria. Qualora vengano riscontrate delle non conformità rispetto alle specifiche tecniche, le spese delle analisi saranno a carico della Ditta

Aggiudicataria.

Qualora gli imballi, necessariamente del tipo "a perdere", presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno, a insindacabile giudizio dell'Azienda Committente, rifiutati e la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Sull'imballaggio esterno e su ogni confezione singola di prodotto dovranno essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire una sicura identificazione del prodotto. La Ditta Aggiudicataria è responsabile delle proprie obbligazioni relativamente a tutti i vizi della fornitura non rilevati all'atto della consegna. La Ditta Aggiudicataria dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e qualità della fornitura anche a distanza di tempo dalla consegna.

In caso di mancata rispondenza della fornitura ai requisiti qualitativi, l'Azienda potrà procedere, a suo insindacabile giudizio, in uno dei seguenti modi:

- a) *restituzione della fornitura alla Ditta Aggiudicataria, che sarà tenuta a ritirarla a proprie spese e a sostituirla entro i termini indicati dall'Azienda Sanitaria;*
- b) *restituzione della fornitura alla Ditta aggiudicataria senza sostituzione e acquisto da altro fornitore in danno della Ditta medesima, salva ogni altra azione a tutela degli interessi dell'Azienda Sanitaria e salvo il risarcimento degli ulteriori danni;*
- c) *restituzione della fornitura alla Ditta aggiudicataria senza sostituzione, con conseguente risoluzione del contratto ed incameramento del deposito cauzionale a titolo di penale, salva ulteriore e più completa tutela degli interessi dell'Azienda Sanitaria medesima nelle sedi competenti.*

La Ditta Aggiudicataria si obbliga a sostituire con immediatezza e alle medesime condizioni quelle forniture che per qualsiasi motivo, ad insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, non fossero rispondenti ai requisiti prescritti.

L'operazione di controllo della rispondenza sarà intesa a verificare che la fornitura abbia i requisiti previsti dal presente Capitolato speciale.

A queste operazioni di rispondenza la Ditta Aggiudicataria può farsi rappresentare da propri delegati.

Anche dopo l'effettuazione della verifica di corrispondenza resterà salva la garanzia dovuta dalla Ditta Aggiudicataria per i vizi occulti e i difetti di qualità non apparenti.

Art. 8. – Obblighi e responsabilità della Ditta Aggiudicataria

Prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, la DA dovrà provvedere ai seguenti adempimenti preliminari:

- *comunicare l'elenco dei nominativi del personale dipendente della DA, che verrà utilizzato per l'esecuzione delle forniture e servizi accessori;*
- *individuare un Referente per l'esecuzione della fornitura che abbia la facoltà di predisporre tutti gli adempimenti previsti contrattualmente. La DA deve comunicare il nome e il recapito telefonico del Referente della fornitura (e del suo sostituto in caso di impedimento di quest'ultimo) per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria. A tale scopo il Referente e il suo eventuale delegato devono essere dotati di telefonia mobile ed essere sempre reperibili.*

La Ditta dovrà garantire la disponibilità di Specialists di prodotto per l'assistenza in sala (per i lotti da 1 a 5); in caso di indisponibilità degli specialisti indicati in sede di offerta la Ditta potrà impiegare specialisti diversi purché in possesso di requisiti uguali o superiori.

Art. 9. - Personale della Ditta Aggiudicataria addetto alla fornitura

La Ditta dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione della presente fornitura, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Azienda Sanitaria da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda Sanitaria si riserva, pertanto, il diritto di richiedere alla Ditta di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda Sanitaria o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempimento della Ditta che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova, comunque, applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il personale addetto deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta, che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato e dei danni derivanti all'Azienda ed ai terzi imputabili ai dipendenti stessi.

Per assicurare il corretto svolgimento della fornitura la DA si avvarrà di personale qualificato e lo impiegherà sotto la propria diretta responsabilità.

I dipendenti della Ditta saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nei confronti del personale della SA, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale, così come richiesto dalla fornitura *de qua*.

Il personale della DA dovrà mantenere il riserbo su quanto verrà a conoscenza durante l'espletamento della fornitura in merito alla organizzazione, alle attività svolte dalla SA e a ogni altra notizia di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento della medesima fornitura. La Ditta dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti, a seguito di segnalazioni scritte da parte dell'Azienda Sanitaria riferite agli stessi.

Art. 10. – Sostituzione ed aggiornamento tecnologico

La DA deve obbligatoriamente consegnare prodotti e componenti nuovi di fabbrica e nella versione corrispondente all'offerta.

Nel caso in cui, in corso di contratto siano state introdotte nuove versioni/release dello stesso Dispositivo Medico oggetto di aggiudicazione, la Ditta si impegna alla sostituzione del Dispositivo aggiudicato, fornendo i nuovi prodotti senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda Sanitaria. Nel caso in cui la DA voglia proporre, in sostituzione del prodotto offerto in gara, un nuovo dispositivo, ne dà apposita comunicazione all'Azienda Sanitaria, specificando i motivi per cui viene proposta tale sostituzione e dovrà fornire la documentazione necessaria a verificare, in modo agevole, che tutte le caratteristiche (nessuna esclusa) siano uguali al modello offerto in gara, evidenziando le caratteristiche superiori. Il Dispositivo offerto in sostituzione deve essere prodotto dallo stesso fabbricante. La DA, inoltre, deve presentare per il nuovo Dispositivo Medico tutta la documentazione prevista nel capitolato di gara.

L'Azienda Sanitaria si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta aggiudicata (o, comunque, caratteristiche

non inferiori). Nel caso, invece, in cui i prodotti offerti in sede di gara non siano più disponibili, i nuovi prodotti dovranno essere perfettamente rispondenti alle esigenze dell'Azienda Sanitaria e, comunque, con caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati.

Art. 11. – Gestione delle procedure di richiamo (recall)

Nel caso di emanazione, da parte del Ministero della Salute, di un avviso di sicurezza relativo al dispositivo aggiudicato, la DA sarà tenuta alla sostituzione gratuita dello stesso con un dispositivo con caratteristiche equivalenti o superiori, oltre al risarcimento di tutte le attività cliniche e di assistenza dei pazienti su cui è stato eseguito l'impianto e a quelle di monitoraggio (follow up) direttamente collegate al dispositivo e documentate e quantificate dall'Azienda Sanitaria.

Art. 12. - Condizioni di esecuzione

Sono a carico della DA, intendendosi remunerati con il corrispettivo, le spese ed i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto della presente gara, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

La DA garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione contrattuale di diritto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente atto e nell'Offerta Tecnica della DA. In ogni caso, la DA si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico della DA, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e la DA non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Sanitaria.

La DA si impegna espressamente a manlevare e mantenere indenne l'Azienda Sanitaria da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizione tecniche e di sicurezza vigenti.

Art. 13. - Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà a seguito della presentazione della fattura da emettersi con cadenza mensile posticipata

Si procederà al pagamento previa presentazione di:

- *regolare fattura, vistata dal Responsabile dell'esecuzione, a cui saranno state detratte le eventuali penalità rilevate.*

La fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge, dovrà essere trasmessa all'Azienda Sanitaria.

È fatto obbligo alla DA di utilizzare conti correnti, bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii..

L'Azienda provvederà in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni ad operare una trattenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria (anche a seguito di ritardo dell'Azienda appaltante nei pagamenti delle fatture) sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta stessa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati da tale interruzione. Detto divieto nasce dalla necessità di garantire il buon andamento dell'attività sanitaria, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda Sanitaria è portatrice.

Art. 14. - Verifica di conformità

La fornitura appaltata sarà sottoposta a verifica di conformità dal Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dall'Azienda Sanitaria.

La regolare verifica delle prestazioni in oggetto non esonera, comunque, la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica stessa, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dall'Azienda Sanitaria ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati dell'Azienda Sanitaria, fa egualmente stato contro di essa.

Art. 15. - Penalità

La DA è tenuta a garantire la fornitura ed a prestare la necessaria assistenza tecnica. Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Ditta con riferimento all'attività oggetto del presente Capitolato speciale determinano l'onere da parte della Ditta stessa del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all'Azienda Sanitaria.

Per ciò che attiene l'erogazione delle prestazioni da assicurare, le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della D.A., connesso allo svolgimento dell'attività oggetto dell'affidamento, costituiscono motivo di applicazione di una penale e determinano l'onere da parte della D.A. del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all'Azienda Sanitaria.

Il R.U.P. della fase di esecuzione – su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto – si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale pari all'1/100 dell'importo contrattuale netto in caso di reiterate mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

- *ritardo nell'inizio della fornitura rispetto alla data contrattualmente fissata;*
- *interruzione della fornitura, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dall'Azienda Sanitaria;*
- *reiterati episodi di trascurato esercizio della fornitura de qua;*

- *qualsiasi altra omissione, negligenza o azione che comporti un qualunque disservizio inerente le prestazioni oggetto dell'appalto;*
- *qualsiasi inadempienza che pregiudichi la regolarità della fornitura;*
- *violazione delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003.*

In tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati, l'Azienda Sanitaria a discrezione si riserva di applicare una penale commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze, comunque, non superiore all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave l'Azienda Sanitaria potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati.

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide ed incontestabili anche se effettuate dal solo Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Azienda Sanitaria.

In ogni caso l'ammontare delle penali addebitate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del codice civile.

Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Ove le stesse si ripetessero e protraessero in misura ritenuta incompatibile con l'attività dell'Azienda Sanitaria, la stessa si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti amministrativi del caso, ponendo a carico della DA le spese e danni conseguenti, senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto.

Qualora il ritardo nell'adempimento determinasse un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento della fase di esecuzione proporrà, all'organo competente, la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 16. - Modalità di applicazione delle penali

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della Ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti in essere tra la Ditta medesima e l'Azienda e, in caso di insufficienza dei crediti stessi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità saranno comunicate alla Ditta Aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato, di regola, nel momento in cui verrà disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 17. - Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l'Azienda si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente Capitolato speciale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) *frode, manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dell'attività;*
- b) *gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di esecuzione;*
- c) *inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e l'assicurazione obbligatoria del personale;*
- d) *sospensione o rallentamento dell'attività da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo in modo da pregiudicare la regolarità della fornitura;*
- e) *subappalto non autorizzato;*
- f) *perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dell'attività quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;*
- g) *in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci del Legale Rappresentante in relazione all'inesistenza dei listini per elementi e/o materiali;*

- h) *in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;*
- i) *in caso di annullamento del provvedimento amministrativo di aggiudicazione;*
- j) *qualora il ritardo dall'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%;*
- k) *nel caso in cui la D.A. non adegui i prezzi di aggiudicazione a quelli previsti nelle Convenzioni CONSIP divenute disponibili.*

Qualora, entro i sette giorni dalla data di ricevimento della contestazione dell'inadempienza, la Ditta non abbia provveduto a sanare completamente la stessa, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell'Azienda.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, l'Azienda ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'Azienda si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per ottenere il risarcimento integrale del danno qualora fosse di valore superiore all'entità della cauzione stessa.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 18. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornirà all'Azienda Sanitaria ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 19. - Trattamento dei dati

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente capitolato speciale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni in oggetto.

La Ditta è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice della Privacy" e al Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) dei dati, relativo ai Presidi dell'Azienda Sanitaria. In conformità a quanto previsto dal predetto D. Lgs. n. 196/2003, i dati già

assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate.

Art. 20. - Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione dei contratti di fornitura sottoscritti, sarà competente il foro ove ha sede legale l'Azienda Sanitaria committente, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 21. - Norma di rinvio

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.